

Luigi Sabbarese

PRONTUARIO

SU ALCUNI ASPETTI DEL DIRITTO PENALE CANONICO E DELLA PROCEDURA PER ABUSI,
SPECIE SESSUALI COMMESSI DA CHIERICI SU MINORI

Ad uso degli studenti del
Diploma in *Safeguarding* per la tutela di minori e adulti vulnerabili nei contesti ecclesiali

1

Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale
Sezione S. Tommaso d'Aquino

Napoli 2026

Indice

Premessa

I. Le sanzioni penali nella Chiesa

1. La Chiesa cattolica ha un proprio diritto penale
2. Cos'è il delitto in genere
3. Le sanzioni penali
4. Legge penale e precetto penale
5. Pene *ferendae sententiae* e *latae sententiae*
6. Chi può emanare leggi penali e chi può determinare le pene
7. Il precetto singolare
8. L'Ordinario del luogo può punire i religiosi
9. Il principio di imputabilità penale
10. Le circostanze del delitto
11. Il delitto non consumato e il concorso in delitto
12. Le censure della scomunica, dell'interdetto e della sospensione
13. L'interruzione delle censure
14. Le pene espiatorie
15. Rimedi penali e penitenze
16. L'applicazione delle pene
17. La cessazione delle pene
18. La prescrizione dell'azione criminale

II. I delitti più gravi riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede

19. Delitti più gravi contro l'Eucaristia
20. Delitti più gravi contro la penitenza
21. Delitto più grave contro l'ordine sacro
22. Delitti più gravi contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo
23. Tipologia del delitto più grave di abuso sessuale di minori
24. Il m.p. *Vos estis lux mundi* e il suo ambito di applicazione

Premessa

Il presente *Prontuario*, agile, essenziale, è destinato agli studenti che frequentano il Diploma in Safeguarding, specie a quelli che, privi di formazione giuridico-canonica, sono chiamati a prestare servizio in qualche struttura ecclesiale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, e quindi a conoscere almeno gli elementi fondamentali sia generali del diritto penale della Chiesa cattolica (I), sia specifici dei cosiddetti delitti più gravi, riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede (II).

Per le tappe salienti della procedura canonica prevista per trattare correttamente le denunce e per applicare la procedura prevista per i singoli casi, è utile seguire il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, Ver. 2.0, 5 maggio 2022 e il *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, specie la Parte terza: *Elementi di procedura amministrativa penale*.

I. Le sanzioni penali nella Chiesa

In questa parte si presentano i delitti e le pene in genere, regolati nei cann. 1311-1363 del Codice di diritto canonico. Non si passano in rassegna le pene per i singoli delitti, eccetto quelle previste nel Titolo VI, Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (cann. 1397-1398), oggetto specifico del corso Fondamenti del diritto canonico sulla tutela di minori e vulnerabili.

1. La Chiesa cattolica ha un proprio diritto penale

«La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti» (**can. 1311**), quando cioè compiono una violazione esterna di una legge penale o di un precetto penale, gravemente imputabile per dolo o, quando previsto, per colpa.

2. Cos'è il delitto in genere?

Ogni delitto è anzitutto peccato grave. Ma non ogni peccato grave è delitto.

È delitto solo quello che viola una legge penale o un precetto penale, gravemente imputabile per dolo (volontà deliberata di violare la legge o il precetto) o, quando previsto, per colpa (omissione della debita diligenza).

3. Le sanzioni penali

Le sanzioni penali (can. 1312) sono sia le pene in senso proprio sia i rimedi penali e le penitenze; la pena ecclesiastica in senso proprio è la privazione di un bene spirituale o temporale, inflitta dalla legittima autorità, conformemente al fine soprannaturale della Chiesa.

Le sanzioni si distinguono in pene medicinali o censure, che hanno lo scopo di emendare il reo, e pene espiatorie, il cui fine diretto è il castigo del delitto.

Oltre alle pene propriamente dette, vi sono anche misure penali che comprendono i **rimedi penali**, diretti principalmente a prevenire i delitti, e le **penitenze**, che servono piuttosto a sostituire o ad accrescere le pene.

4. Legge penale e precetto penale

La pena è istituita per legge (**can. 1315**) o per precetto (**can. 1319**). La legge ha carattere generale ed è data per tutti coloro per i quali è emanata, mentre il precetto ha carattere singolare ed è dato solo per un singolo destinatario.

In caso di modifica della legge penale si deve applicare la legge più favorevole, in caso di abrogazione della legge, la pena cessa.

5. Pene *ferendae sententiae* e *latae sententiae*

Nel Codice esistono due tipi di pene: *ferendae sententiae* e *latae sententiae* (**can. 1314**).

La pena di regola è *ferendae sententiae*, cioè è prevista dalla legge e inflitta dall'autorità competente mediante sentenza giudiziale o decreto amministrativo. La pena *ferendae sententiae*, cioè quella stabilita dalla legge, può essere determinata o indeterminata, obbligatoria o facoltativa.

La pena *latae sententiae*, sempre determinata, è quella in cui si incorre per il fatto stesso che si commette il delitto. L'eventuale sentenza o decreto della competente autorità ha soltanto valore declaratorio in ordine a determinati effetti giuridici.

6. Chi può emanare leggi penali e chi può determinare le pene

Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali (can. 1315), munire, cioè, di una pena adeguata la legge che egli emana nell'ambito della propria competenza. Può anche munire di una congrua pena una legge già esistente, divina o anche ecclesiastica, sia pure emanata da un'autorità superiore, rimanendo nei limiti della propria competenza territoriale o personale.

La pena può essere determinata dalla legge stessa oppure la determinazione può essere lasciata alla prudente discrezione del giudice, sia quanto al fatto dell'inflizione, sia quanto alla modalità.

La legge particolare, per qualche delitto, **può aggiungere altre pene** a quelle stabilite dalla legge universale. Se la legge universale commina una pena indeterminata o facoltativa, la legge particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata o obbligatoria, che il giudice competente è tenuto ad osservare.

Quando si istituisce una pena mediante legge particolare, le leggi penali emanate nel territorio della medesima nazione o della medesima regione abbiano, per quanto è possibile, **carattere di uniformità (can. 1316)**.

Le pene hanno carattere eccezionale (can. 1317) e possono essere istituite e inflitte solo nella misura in cui sono veramente necessarie a promuovere la disciplina ecclesiastica.

La dimissione dallo stato clericale non si può stabilire per legge particolare.

La comminazione di **pene *latae sententiae*** e di **scomuniche (can. 1318)** va commisurata alla massima moderazione e solo contro i delitti più gravi.

7. Il precetto singolare

La pena ecclesiastica può essere imposta anche mediante precetto (can. 1319), ma deve trattarsi di precetto singolare; di conseguenza, il precetto penale può essere emanato solo da chi ha la potestà di governo in foro esterno nei limiti della propria competenza.

Le pene che possono essere comminate mediante il precetto singolare sono **soltanto quelle determinate**: sono escluse le pene indeterminate, che possono essere imposte solo per legge, e le pene espiatorie perpetue.

Il precetto penale può essere emanato **solo dopo matura riflessione** e osservato quanto è stabilito per le leggi particolari circa l'effettiva necessità e la comminazione delle pene *latae sententiae* e delle censure, in particolare della scomunica.

Il precetto penale è atto amministrativo soggetto a ricorso.

8. L'Ordinario del luogo può punire i religiosi

Anche i religiosi sono punibili da parte dell'Ordinario del luogo nella misura in cui sono soggetti alla sua autorità, nell'esercizio del culto pubblico, nelle opere di apostolato, negli uffici ecclesiastici loro conferiti dal medesimo Ordinario **(can. 1320)**.

9. Il principio di imputabilità penale

Nessuno può essere punito se non ha commesso un delitto (can. 1321), cioè senza violazione esterna di una legge penale o di un precetto penale, gravemente imputabile per dolo o, ove previsto, per colpa.

Se il delitto è stato commesso con **dolo**, vale a dire con deliberata volontà di violare la legge penale o il precetto penale, il suo autore è soggetto alla sanzione stabilita.

Se il delitto è stato determinato da semplice **colpa**, cioè da omissione della debita diligenza, il suo autore è esente dalla pena, a meno che la legge penale o il precetto penale dispongano diversamente in modo espresso.

Posta la **violazione esterna**, l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti; di conseguenza, se non sussiste né dolo né colpa giuridica, non si avrà alcuna imputabilità.

Coloro che sono privi abitualmente dell'uso di ragione (can. 1322), anche se abbiano violato la legge penale o il precetto penale mentre apparivano sani (cioè nei cosiddetti lucidi intervalli), sono ritenuti incapaci di commettere un delitto (in quanto incapaci di porre un atto umano), per cui non sono passibili di pena.

10. Le circostanze del delitto

La violazione della legge penale o del precetto penale può essere più o meno grave e può anche non imputarsi affatto nei casi previsti dalla legge. Sono le circostanze concrete che determinano questi effetti, in rapporto ai quali le circostanze si distinguono in esimenti, attenuanti e aggravanti.

Sono **circostanze esimenti (can. 1323)** per l'autore dell'atto:

- l'età inferiore ai 16 anni compiuti;
- l'ignoranza, l'inavvertenza e l'errore circa la violazione della legge penale o del precetto penale;
- la violenza fisica e il caso fortuito;
- il timore grave, lo stato di necessità e il grave incomodo;
- la legittima difesa;
- la mancanza di uso di ragione e il giudizio errato ma senza colpa.

Se il delitto è stato compiuto in queste circostanze non si è passibili di alcuna pena.

Sono **circostanze attenuanti (can. 1324)** per l'autore dell'atto:

- l'uso imperfetto di ragione;
- la perdita dell'uso di ragione causata colpevolmente;
- il grave impeto di passione;
- la minore età dai 16 ai 17 anni;
- il timore grave, lo stato di necessità e il grave incomodo, se l'atto delittuoso è intrinsecamente illecito o torna a danno delle anime (se una tale ipotesi non si verifica, la circostanza è considerata esimente);
- la legittima difesa senza debita moderazione;
- la grave provocazione subita;
- il giudizio errato con colpa;
- l'ignoranza senza colpa della pena, la mancanza di piena imputabilità. In questi casi il giudice ha facoltà di attenuare la pena; nelle stesse circostanze non si incorre nella pena *latae sententiae* in quanto manca la piena imputabilità.

Se il delitto è stato compiuto in queste circostanze la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza (**can. 1340**).

Sono **circostanze giuridicamente irrilevanti (can. 1325)** e, pertanto, **non diminuiscono in alcun modo l'imputabilità del soggetto**:

- l'ignoranza crassa o supina o affettata della legge o del precetto penale;
- l'ubriachezza o altri turbamenti psichici, provocati ad arte per commettere il delitto, o per averne una scusante;
- la passione, volontariamente eccitata o favorita.

Sono **circostanze aggravanti (can. 1326)**:

- la recidiva di chi, dopo condanna o dichiarazione della pena, continua a violare la legge o il precetto;
- l'abuso dell'ufficio o del potere per commettere un delitto;
- l'omissione della debita diligenza nei delitti colposi.

In questi casi, se la pena è stabilita *latae sententiae*, si può aggiungere un'altra pena o penitenza.

Per **diritto particolare (can. 1327)** si possono stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, sia con una norma di carattere generale sia per i singoli delitti.

11. Il delitto non consumato e il concorso in delitto

Se **il delitto non viene consumato (can. 1328)**, indipendentemente dalla volontà di chi si proponeva di compierlo, il soggetto non può essere punito con la medesima pena stabilita per il delitto consumato, tranne che la legge penale o il precetto penale dispongano diversamente.

Per il **delitto frustrato**, se gli atti o le omissioni portano per loro natura all'esecuzione del delitto, il loro autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che il soggetto non abbia desistito spontaneamente dal portarlo a compimento. Se, tuttavia, dagli atti messi in opera sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, il loro autore può essere punito con giusta pena, comunque più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto.

Nel caso di **concorso nel delitto (can. 1329)**, ove la cooperazione deve essere intenzionale, il legislatore canonico considera in modo diretto il caso in cui una pena è stabilita contro l'autore principale, senza che degli altri che concorrono nel delitto di comune accordo si faccia menzione nella legge penale o nel precetto penale.

Se si tratta di **pene *ferendae sententiae***, i complici di cui non si fa menzione nella legge penale o nel precetto penale, sono soggetti alle stesse pene dell'autore principale o ad altre di pari o minore gravità, secondo l'effettiva responsabilità di ciascuno, ossia in ragione della concreta partecipazione avuta nel delitto.

Se si tratta di **pene *latae sententiae***, i complici incorrono nella stessa pena, se senza il loro concorso il delitto non sarebbe stato compiuto e, nello stesso tempo, la pena sia di tale natura che possa venire applicata anche ad essi; se però la partecipazione dei complici non sia stata determinante oppure

la pena non possa essere applicata anche ad essi, possono essere puniti con pene *ferendae sententiae*, a discrezione del superiore o del giudice.

Si devono considerare come **delitti non consumati (can. 1330)** quelli consistenti in dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, qualora la dichiarazione o la manifestazione non venga percepita da alcuno.

12. Le censure della scomunica, dell'interdetto e della sospensione

Le censure, che hanno come scopo principale l'emendamento del reo, sono la scomunica, l'interdetto e la sospensione.

La **scomunica (can. 1331)** è la più grave delle censure; in particolare, al fedele colpito da scomunica è vietato prendere parte come ministro sacro alla celebrazione dell'Eucaristia e di qualsiasi altra cerimonia di culto pubblico, celebrare sacramenti o sacramentali e ricevere i sacramenti, esercitare qualsiasi ufficio, ministero o incarico ecclesiastico, o di porre atti di governo.

Inoltre, **la scomunica *ferendae sententiae* inflitta e *latae sententiae* dichiarata** con sentenza giudiziale o con decreto amministrativo comportano che, se il fedele scomunicato intende prendere parte come ministro alla celebrazione dell'Eucaristia o a qualsiasi altra cerimonia di culto pubblico, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, a meno che si opponga una grave causa; gli atti di governo sono invalidi e non più solo illeciti.

Il fedele scomunicato non può fare uso dei privilegi concessigli in precedenza, né può validamente conseguire dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa; non ha diritto di percepire i frutti provenienti da dignità, uffici, incarichi di qualsiasi genere, che abbia nella Chiesa, e neppure la pensione già maturata.

Sono **riservate alla Sede apostolica** le scomuniche *latae sententiae* di profanazione dell'Eucaristia, la violenza fisica contro la persona del Romano Pontefice, oppure la sua uccisione, l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento, la consacrazione episcopale da parte di un Vescovo privo del mandato pontificio, la violazione diretta del sigillo sacramentale da parte del confessore, l'attentata ordinazione di una donna (SST, art. 5).

I delitti contro la fede sono riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, stante il disposto dell'art. 2 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, anche se la competenza del Dicastero è operativa solo a partire dalla seconda istanza.

La pena è riservata quando la sua remissione è nella competenza di un'autorità determinata, così che la stessa è preclusa di norma all'autorità inferiore.

L'**interdetto (can. 1332)** ha qualche somiglianza con la scomunica, ma ne differisce sostanzialmente, in quanto chi ne è colpito conserva la comunione ecclesiale.

Al fedele interdetto sono vietate determinate azioni sacre: prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione dell'Eucaristia o di qualsiasi altra cerimonia di culto liturgico; celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti.

Il fedele, interdetto con pena inflitta o dichiarata mediante sentenza giudiziale o decreto amministrativo, che intende prendere parte come ministro alla celebrazione dell'Eucaristia o di qualsiasi altra cerimonia di culto pubblico, deve essere allontanato oppure si deve interrompere l'azione liturgica, a meno che si opponga una grave causa.

La **sospensione (can. 1333)**, che **può colpire solo i chierici**, vieta in tutto o in parte gli atti della potestà di ordine, quelli della potestà di governo e l'esercizio di diritti o funzioni inerenti a un ufficio ecclesiastico. Sia nella legge penale sia nel precetto penale si può determinare che, dopo la sentenza di condanna o che dichiara una pena, il chierico sospeso non possa porre validamente atti di governo.

La sospensione non può mai comprendere gli uffici o la potestà di governo che esulano dalla competenza del superiore che ha costituito la pena, né il diritto di abitazione se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio, né il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengano all'ufficio di chi è sospeso, se la pena è *latae sententiae*.

I divieti, annessi alla sospensione, di percepire i redditi, lo stipendio e altre entrate del genere comportano l'obbligo di restituire quanto sia stato percepito illegittimamente, anche se in buona fede.

L'ambito effettivo della sospensione (can. 1334) è definito dalla stessa legge penale o dal precetto penale, oppure dalla sentenza giudiziale o dal decreto amministrativo con cui viene inflitta.

La sospensione *latae sententiae* senza alcuna determinazione o limitazione può essere stabilita per legge penale ma non per precetto penale; con questo si può stabilire una sospensione di carattere generale solo come pena *ferendae sententiae*.

13. Interruzione delle censure

Per motivi pastorali, in alcuni casi specifici è prevista la sospensione di qualsiasi censura (**can. 1335**).

In pericolo di morte restano sospese tutte le censure, *ferendae* e *latae sententiae*, dichiarate e non dichiarate, che vietano la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali oppure l'esercizio degli atti di governo.

Fuori del pericolo di morte e se si tratta di censure *latae sententiae* non dichiarate, il divieto è sospeso tutte le volte che un fedele chieda per qualsiasi giusta causa un sacramento, un sacramentale o un atto di governo.

14. Le pene espiatorie

Le pene espiatorie previste sono (can. 1336): la proibizione o l'ingiunzione per i chierici e i religiosi di dimorare in un determinato luogo o territorio; la privazione di una potestà, di un ufficio, di un incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di una insegna, anche se di semplice indole onorifica; la proibizione di esercitare quanto sopra indicato o di esercitarlo in un determinato luogo o fuori di esso; il trasferimento penale ad altro ufficio; la dimissione dallo stato clericale.

Come le pene medicinali, anche quelle espiatorie **possono essere *ferendae sententiae* e *latae sententiae***. Possono essere *latae sententiae* solo le proibizioni di esercitare una potestà, un ufficio, un incarico, un diritto, un privilegio, una facoltà, una grazia, un titolo, una insegna, anche di semplice indole onorifica.

La proibizione di dimorare (can. 1337) in un dato luogo o territorio può colpire sia i chierici secolari che i religiosi chierici e non chierici; l'ingiunzione può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi ed è necessario il consenso dell'Ordinario del luogo in cui il chierico o il religioso deve risiedere, tranne che si tratti di una casa destinata alla penitenza e alla correzione dei chierici anche extradiocesani.

Per alcune privazioni e proibizioni esistono dei limiti (can. 1338).

Per le privazioni e le proibizioni relative a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli onorifici deve trattarsi di materie soggette all'autorità del superiore che irroga la pena.

Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma solo proibirne l'esercizio di tutti o di alcuni atti; parimenti non si può essere privati dei gradi accademici.

Quando una pena espiatoria prevede la proibizione della celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di governo, tale pena viene sospesa per i motivi pastorali sopra già enunciati.

15. Rimedi penali e penitenze

La pena mira a conseguire i seguenti scopi: la riparazione dello scandalo, il ristabilimento dell'ordine e della giustizia, l'emendamento del reo.

Sono **rimedi penali** l'ammonizione e la riprensione (**can. 1339**).

L'Ordinario può **avviare un procedimento** giudiziale o amministrativo, per infliggere o dichiarare una pena, **solo quando non è possibile conseguire sufficientemente tali finalità** né con la correzione fraterna, né con la riprensione canonica, né con altre vie pastorali.

Sono **penitenze** le opere di religione, di pietà o di carità (**can. 1340**).

L'Ordinario può aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione e della riprensione.

16. L'applicazione delle pene

Compete all'Ordinario stabilire con decreto se, per l'inflizione di una pena *ferendae sententiae* o per la dichiarazione di una pena *latae sententiae*, si deve seguire la via giudiziale o amministrativa (can. 1341).

Il ricorso al procedimento amministrativo (can. 1342) per l'inflizione o la dichiarazione della pena con decreto extragiudiziale è **condizionato alla presenza di una giusta causa**, rimessa alla discrezionalità dell'Ordinario, che valuta se il procedimento giudiziale si possa instaurare.

Non si può seguire la via amministrativa quando si tratta di applicare pene perpetue, che si possono infliggere o dichiarare solo mediante sentenza giudiziale, e pene che la legge penale o il precetto penale, da cui sono stabilite, vietano tale via.

Se si segue la via giudiziale, il giudice emana la sentenza; se si segue la via amministrativa, l'Ordinario emana il decreto.

Quanto si prescrive nella legge penale o nel precetto penale relativamente al giudice circa l'inflizione o la dichiarazione della pena in giudizio, **si deve applicare anche al superiore** che infligge o dichiara la pena con decreto extragiudiziale, tranne che per legge penale o per precetto penale consti altro, oppure si tratta di prescrizioni riguardanti solo la procedura.

Quanto alla **pena facoltativa (can. 1343)**, determinata o indeterminata, il giudice e il superiore hanno la facoltà discrezionale di applicarla o di non applicarla. Secondo la loro coscienza e prudenza hanno pure la facoltà di infliggere una pena più mite o di imporre, al posto della pena, una penitenza canonica. Naturalmente, la pena facoltativa riguarda solo le sanzioni *ferendae sententiae*.

Il giudice e il superiore, secondo la propria coscienza e prudenza, **possono differire l'inflizione della pena ad un tempo più opportuno (can. 1344)**, se dalla punizione troppo affrettata del reo si prevede che derivino mali maggiori; possono astenersi dall'infliggere la pena o possono sostituirla con una più mite o anche con una semplice penitenza, se il reo si è emendato e ha riparato lo scandalo, oppure è stato già punito sufficientemente dall'autorità civile o si prevede che lo sarà; possono, infine, sospendere l'esecuzione della pena, qualora si tratti del primo delitto commesso dal reo, ma a condizione che non urga la necessità di riparare lo scandalo eventualmente provocato e che il reo non commetta un delitto entro il termine stabilito dal giudice o dal superiore, altrimenti deve scontare la pena per ambedue i delitti, salva l'eventuale prescrizione dell'azione penale per il primo delitto.

Il giudice e il superiore **devono astenersi dall'infliggere qualsiasi pena (can. 1345)**, se ritengono che si possa meglio provvedere in altro modo all'emendamento del reo, quando la responsabilità del reo risulta diminuita dalle circostanze attenuanti dell'uso imperfetto di ragione, del timore, della necessità o dell'impeto di passione e dello stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente.

Nel **concorso di reati (can. 1346)**, quando cioè un fedele è colpevole di più delitti, se per il loro numero il cumulo delle pene *ferendae sententiae* sembra eccessivo, il giudice o il superiore possono, a loro prudente discrezione, contenere le pene entro equi limiti.

Per poter infliggere validamente la scomunica, l'interdetto o la sospensione (can. 1347), è necessario che **il reo venga prima ammonito** almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli in ogni caso un congruo tempo per ravvedersi. Si considera che il reo abbia receduto dalla contumacia, se si è davvero pentito del delitto commesso e, nello stesso tempo, abbia riparato convenientemente i danni e lo scandalo provocati col suo comportamento delittuoso, o almeno abbia seriamente promesso di farlo.

All'imputato assolto o non punito (can. 1348) l'Ordinario può imporre opportune **ammonizioni** o ad altri **rimedi pastorali**; se è il caso, può ricorrere anche a **rimedi penali**.

Se la pena prevista dalla legge è indeterminata (can. 1349) e non è disposto altro, il giudice e il superiore non possono infliggere pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che sia assolutamente richiesto dalla gravità del caso. In questi casi non si possono mai infliggere pene perpetue.

Quando si tratta di punire un chierico (can. 1350), bisogna assicurarsi che non manchi mai di un decoroso sostentamento, tranne il caso di dimissione dallo stato clericale. Se però il chierico dimesso si trova in una reale condizione di bisogno per la pena inflittagli, l'Ordinario deve provvedere nel miglior modo possibile, perché al chierico non manchi il necessario.

La pena, una volta contratta, vincola il reo dovunque si trova (can. 1351), ma **in pericolo di morte**, se la pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sospeso fintanto che perdura il pericolo di morte; **in caso di grave scandalo o di infamia, l'obbligo di osservare la pena si sospende**, se si tratta di pena *latae sententiae*, medicinale o espiatoria, non dichiarata né notoria, e se dall'osservanza della pena deriva un serio pericolo di grave infamia a danno del reo oppure di grave scandalo per gli altri **(can. 1352)**.

L'appello o il ricorso (can. 1353) contro rispettivamente la sentenza giudiziale o il decreto amministrativo che ha inflitto o dichiarato la pena hanno effetto sospensivo.

17. La cessazione delle pene

La cessazione delle pene inflitte può avvenire con la morte del reo, per decorso di tempo, con l'esecuzione della pena, con l'abrogazione della legge penale, per prescrizione o per remissione da parte dell'autorità.

Autore della remissione della pena è lo stesso autore della legge penale o del precetto penale, nonché il suo **superiore gerarchico**. Perciò chi può dispensare dalla legge penale o liberare dal precetto penale può anche rimettere quella pena. Chi rimette la pena può delegare tale potestà. Gli

Ordinari possono rimettere le pene stabilite con legge penale universale, purché non siano riservate alla Santa Sede; in tal caso la riserva è soggetta a stretta interpretazione (**can. 1354**).

Purché non siano riservate alla Sede apostolica, **le pene inflitte o dichiarate**, stabilite per legge penale **possono essere rimesse dall'Ordinario** che ha promosso il procedimento giudiziale o amministrativo o dall'Ordinario del luogo dove si trova il delinquente, consultato previamente l'Ordinario di cui sopra, a meno che ciò non sia possibile per la concreta ricorrenza di circostanze straordinarie; le pene *latae sententiae* stabilite per legge penale possono essere rimesse dall'Ordinario verso i propri sudditi, verso coloro che si trovano nel suo territorio o che vi hanno commesso il delitto, e da qualsiasi Vescovo nella confessione sacramentale (**can. 1355**).

Le **pene *ferendae sententiae* o *latae sententiae***, stabilite da un precetto penale non dato dalla Sede Apostolica, possono essere rimesse dall'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente e dall'Ordinario che ha promosso il processo giudiziale o il procedimento amministrativo, qualora la pena sia stata inflitta o dichiarata. Questi Ordinari, prima di procedere alla remissione, devono consultare l'autore del precetto, a meno che per circostanze straordinarie ciò non sia possibile (**can. 1356**).

Nel foro interno sacramentale, il confessore ha proprie facoltà. Fatte salve la facoltà del canonico penitenziere di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate né riservate alla Sede Apostolica e la facoltà del sacerdote, anche privo di facoltà, di assolvere validamente e lecitamente i penitenti in pericolo di morte da qualsiasi censura, il confessore può, nel foro interno sacramentale, **rimettere la censura *latae sententiae* di scomunica o di interdetto non dichiarata** se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario affinché il superiore provveda; nella concessione della remissione, il confessore impone al penitente **l'obbligo di ricorrere entro un mese**, sotto pena di reincidenza, anche tramite il confessore, naturalmente omettendo il nome del penitente. Hanno il medesimo obbligo di ricorrere quanti, guariti, furono assolti da una censura inflitta o dichiarata oppure riservata alla Sede Apostolica (**can. 1357**).

Attesa la natura di pena medicinale, tesa all'emendamento del reo, **non si può rimettere la censura se il reo non abbia receduto dalla contumacia**; al delinquente che ha receduto, non si può negare la remissione, per ottenere la quale è necessario pentirsi del delitto commesso e riparare in modo congruo i danni e lo scandalo provocati o, almeno, promettere seriamente di farlo. Chi rimette la censura può anche ricorrere all'ammonizione o alla riprensione, oppure imporre una penitenza (**can. 1358**).

Per **la remissione di più pene**, nella domanda rivolta all'autorità competente il reo deve specificarle singolarmente, e l'autorità può concedere anche una remissione generale, ad eccezione di quelle che il reo avesse taciuto in mala fede (**can. 1359**).

Se estorta per mezzo di timore grave, **la remissione della pena è invalida** (**can. 1360**).

Per **la remissione della pena canonica, la presenza fisica del reo non è necessaria**; nel foro esterno la remissione va prodotta **per iscritto** e si può dare anche a una persona assente oppure **sotto**

condizione. Né la domanda né la remissione della pena possono essere divulgate, tranne che ciò sia utile per tutelare la fama del reo o sia necessario per riparare lo scandalo (**can. 1361**).

18. La prescrizione dell'azione criminale

L'azione criminale si estingue in tre anni per i delitti in genere, in cinque anni per i delitti di attentato matrimonio anche solo civile da parte di un chierico o di un religioso non chierico di voti perpetui, per reati vari contro il sesto comandamento da parte di un chierico, per i delitti contro la vita e la libertà dell'uomo, per l'aborto ottenuto l'effetto (cf **cann. 1394-1395; 1397-1398**); *in venti anni per i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, fatto salvo il diritto, del Dicastero stesso, di derogare la prescrizione per i singoli casi* (SST, art. 8 § 3).

La legge penale particolare può prevedere un altro termine di prescrizione per i delitti non puniti dal diritto universale.

La decorrenza della prescrizione (can. 1363) si computa dal giorno in cui è stato commesso il delitto; nel caso di delitto permanente o abituale, dal giorno in cui esso è cessato; *per i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede contro il sesto comandamento commessi con un minore dal giorno in cui questi compie il 18° anno.*

II. I delitti più gravi riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede

Sono delitti più gravi quelli commessi contro la fede, la morale e la celebrazione dei sacramenti. Tali delitti sono affidati alla competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede. Questa materia è regolata dal m.p. Sacramentorum Sanctitatis tutela, entrate in vigore l'8 dicembre 2021, in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo libro VI del CIC.

19. Delitti più gravi contro l'Eucaristia

Relativamente all'Eucaristia, sono delitti più gravi l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, l'attentare o il simulare l'azione liturgica del sacrificio eucaristico, la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica, né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale, la consacrazione a scopo sacrilego di una materia o di entrambe nella celebrazione eucaristica o al di fuori di essa.

20. Delitti più gravi contro la penitenza

Relativamente alla penitenza, sono delitti più gravi l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del decalogo, l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione, la simulazione dell'assoluzione sacramentale, la sollecitazione nell'atto o in occasione o col pretesto della confessione al peccato contro il sesto comandamento, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso, la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale; la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale attuata con malizia delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa.

15

21. Delitto più grave contro l'ordine sacro

Relativamente al sacramento dell'ordine è delitto più grave l'attentata ordinazione sacra di una donna.

22. Delitti più gravi contro la dignità della persona

Relativamente alla morale è delitto più grave il **delitto di un chierico** (diacono, presbitero o Vescovo) **contro il sesto comandamento del Decalogo con minore di anni 18 o con chi è equiparato a un minore**: la persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione;

il **delitto di pedopornografia**, così configurato, ai termini del can. 1398 § 1, 2°-3°: recluta o induzione di minori ed equiparati a mostrarsi pornograficamente o a esibizioni pornografiche, reali o simulate; acquisto, conservazione, esibizione, divulgazione di immagini pornografiche di minori ed equiparati, con qualunque strumento e in qualsiasi modo.

In entrambi i casi la pena può giungere sino alla dimissione dallo stato clericale.

23. Tipologia del delitto più grave di abuso sessuale di minori

«La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione» (*Vademecum*, art. 2).

24. Il m.p. *Vos estis lux mundi* e il suo ambito di applicazione

Entrato in vigore il 30 aprile 2023, dispone circa un duplice ambito di applicazione:

- quello di segnalazioni relative a chierici, a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e a moderatori di associazioni internazionale concernenti delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti (cf art. 1, § 1, lett. a):

«Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici, a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica concernenti:

* un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;

** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;

*** l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;

**** il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate»;

- quello relativo all'obbligo di procedere contro Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati pontifici, chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o circoscrizione ad essa assimilata, moderatori supremi di Istituti e Società di diritto pontificio, nonché di monasteri *sui iuris*, e contro laici che sono o che sono stati moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi *durante munere* (art. 6) per quelle condotte consistenti in azioni o omissioni dirette a interferire o eludere le indagini civili o canoniche relative ai delitti indicati dal medesimo m.p. all'art. 1.

L'istruttoria nel caso di simili condotte è affidata di norma al Metropolita riservando ai competenti dicasteri della Santa Sede l'assunzione di provvedimenti conseguenti a norma di diritto (artt. 6-18).

Per quelle fattispecie introdotte dal m.p. che eccedono la definizione di delitto riservato al Dicastero per la dottrina della Fede di cui all'art. 6 § 1 di SST; per esempio quelle che vedono, come soggetto passivo, l'adulto vulnerabile («ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale, che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o volere o comunque di resistere all'offesa», art. 1 § 2 b); ovvero quelle che stabiliscono come imputabile dei delitti contro il VI comandamento, un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica non chierico o un laico; o quelle che si configurano come comportamenti negligenti da parte di figure apicali della Chiesa, **si applicano le norme del diritto comune, integrate dalle indicazioni del m.p. SST.**